Eris - Effetto Farfalla Società Cooperativa Sociale (codice fiscale 02381470224): non accoglimento dell'istanza di accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

Determinazione n. 7781 del 21/07/2022

Eris - Effetto Farfalla Società Cooperativa Sociale (codice fiscale 02381470224): non accoglimento dell'istanza di accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S167-00059
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:
Eris - Effetto Farfalla Società Cooperativa Sociale (codice fiscale 02381470224): non accoglimento dell'istanza di accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"
RIFERIMENTO : 2022-S167-00059

LA DIRIGENTE
visto il Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., Regolamento di esecuzione dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (di seguito Regolamento);
visto il capo IV del medesimo Regolamento che individua i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 540 di data 30 aprile 2020 la quale definisce i criteri di verifica dei requisiti di accreditamento degli enti richiedenti, con l'obiettivo prioritario di rispondere

all'esigenza di semplificazione e chiarezza dei procedimenti amministrativi e nella prospettiva di garantire sempre più alti livelli di qualità, specie nell'ambito di servizi che richiedono una sempre maggiore professionalità e aggiornamento delle competenze professionali oltre a maggior flessibilità, diversificazione e innovazione;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 570 del 9 aprile 2021 con la quale, a decorrere dall'anno 2021 e per gli anni successivi, sono stati anticipati alla data del 31 maggio i termini di presentazione delle domande di accreditamento e delle dichiarazioni annuali di permanenza dei requisiti previste dall'art. 14 del D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg., al fine di consentire alle istituzioni scolastiche e formative la stipula delle convenzioni previste dal Regolamento nei tempi consoni all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
vista la determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 24 di data 9 aprile 2021 con la quale è stata approvata la modulistica concernente la procedura di accreditamento dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali;
considerato quanto previsto dall'atto organizzativo della Giunta provinciale, approvato con deliberazione n. 425 di data 25 marzo 2019, la struttura responsabile dell'attuazione della procedura dell'accreditamento dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali è individuata nel Servizio istruzione, in particolare, nell'Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza;
vista la nota prot. n. 437811 di data 21 giugno 2022 con la quale la dirigente del Servizio istruzione ha nominato i componenti del gruppo di lavoro per la valutazione delle nuove domande di accreditamento;
considerato che entro il termine stabilito del 31 maggio 2022 è pervenuta la domanda acquisita al prot. n. 381660 di data 6 giugno 2022, di Eris - Effetto Farfalla Società Cooperativa Sociale (codice fiscale 02381470224), con la quale l'ente chiede l'accreditamento per la seguente tipologia di servizio:
- servizi educativi e di assistenza a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi RIFERIMENTO : 2022-S167-00059

speciali (L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 2 lett. a);
visti gli esiti istruttori formulati dal gruppo di lavoro nella seduta intercorsa in data 22 giugno 2022, il quale - dopo la valutazione della domanda presentata da Eris - Effetto Farfalla Società Cooperativa Sociale, in merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'accreditamento - ha espresso parere negativo all'accoglimento della domanda rilevando l'assenza del requisito di cui all'allegato della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 540/2020, riferito a quanto disposto alla lettera b) dell'art. 12 del Regolamento "Esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a soggetti in età evolutiva con situazione di svantaggio sociale e/o relazionale e/o educativo e/o disabilità ovvero studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, riferita alle diverse tipologie di servizio e alle relative forme di intervento dell'ente che richiede l'accreditamento. Il parere negativo all'accoglimento della domanda è stato formulato in quanto l'ente richiedente non ha dimostrato di possedere esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a soggetti con bisogni educativi speciali nell'ambito della tipologia degli interventi per la quale è stato richiesto l'accreditamento;
considerato che nello specifico, dalla documentazione non risultano contratti e/o convenzioni stipulate negli ultimi cinque anni con enti pubblici operanti nell'ambito dei servizi sociali, educativi, socio sanitari, per servizi a favore di utenti in età evolutiva con disabilità o situazioni di svantaggio sociale;
tenuto conto che l'esperienza dell'ente nell'ambito dell'assistenza a soggetti in età evolutiva con situazione di svantaggio sociale e/o relazionale e/o educativo e/o disabilità ovvero studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, risulta essere episodica e genericamente rivolta a studenti e studentesse anziché essere caratterizzata dal requisito della continuità - come previsto dal Regolamento di accreditamento - ed essere rivolta a soggetti con bisogni educativi speciali, in coerenza con la tipologia di servizio per il quale è stato richiesto l'accreditamento;
vista la nota dell'Ufficio politiche di inclusione e cittadinanza di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e sospensione dei termini di procedimento amministrativo prot. n. 464473 del 30 giugno 2022 ai sensi degli articoli n. 3 e n. 27 bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
considerato che non sono pervenute entro il termine fissato dalla nota di cui all'alinea precedente da parte

dell'ente richiedente osservazioni, anche corredate da documenti, ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accreditamento in oggetto;
si evince pertanto, in base agli esiti istruttori sopra descritti definiti e confermati nell'ambito della seduta del gruppo di lavoro di data 15 luglio 2022, che non sussistano gli elementi per accreditare Eris - Effetto Farfalla Società Cooperativa Sociale (codice fiscale 02381470224) per la tipologia di servizio prevista dalla L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 2 lett. a) "servizi educativi e di assistenza a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali" per la quale è stato richiesto l'accreditamento;
RIFERIMENTO : 2022-S167-00059
Pag 3 di 5
Num. prog. 3 di 5
visto l'art. 13 del D.P.P. n. 17-124/Leg. 8 maggio 2008, il quale dispone che la struttura provinciale competente gestisca e aggiorni il registro dei soggetti accreditati provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in materia di attività amministrativa;
dato atto che il procedimento amministrativo, per la domanda di accreditamento in oggetto, iniziato in data 1 giugno 2022 e sospeso per esigenze istruttorie nel periodo dal 1° luglio 2022 al 15 luglio 2022, si conclude con l'adozione del presente atto;
visti infine gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A
1. di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la domanda di accreditamento presentata dall'ente: "Eris - Effetto Farfalla Società Cooperativa Sociale" (codice fiscale 02381470224) con sede legale in Isera;
2. di dare atto che il procedimento in oggetto, iniziato come indicato in premessa in data 1 giugno 2022, e sospeso per esigenze istruttorie nel periodo dal 1° luglio 2022 al 15 luglio 2022, termina con la data del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento in esame,
ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale.
RIFERIMENTO : 2022-S167-00059
Pag 4 di 5 GZ - DB
Num. prog. 4 di 5
Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
LA DIRIGENTE
Monica Zambotti RIFERIMENTO : 2022-S167-00059
Pag 5 di 5
Num. prog. 5 di 5